

Un'inutile (?) noterella sul divieto del terzo mandato alla carica di Presidente della Giunta regionale

de "il regionalista"
(9 giugno 2008)

Le vicende relative alla formazione del terzo Governo Berlusconi hanno coinvolto il Presidente della Giunta regionale lombarda, Roberto Formigoni. Questi, una volta caduta la possibilità di un incarico di livello istituzionale o all'interno della compagine ministeriale, ha esplicitato la propria intenzione di ricandidarsi alla carica di Presidente della Giunta regionale nella prossime elezioni regionali, che sono previste nel 2010. Molti esponenti politici del centrodestra si sono dichiarati concordi con tale scelta.

Ora, l'art. 2, co. 1, lett. f), della l. n. 165 del 2004 prevede, tra i principi fondamentali in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia».

Come è noto, il divieto di terzo mandato non era previsto nella legislazione elettorale riformata nel 1995, che pure aveva veicolato nell'ordinamento un'elezione sostanzialmente diretta del Presidente della Giunta. A causa di questa lacuna ed in ragione dell'impossibilità di considerare formalmente diretta l'elezione presidenziale prima del 1999, due Presidenti di Giunta hanno potuto ricoprire tale funzione per più di due mandati consecutivi: oltre allo stesso Formigoni, il presidente della Giunta regionale del Veneto, Giancarlo Galan.

L'assenza di un preciso vincolo in questo senso nella normativa costituzionale istitutiva della forma di governo transitoria e di quella *standard* rappresenta senza dubbio la più grave lacuna dell'intervento riformatore del 1999, poiché a buon diritto il divieto di terzo mandato consecutivo per le cariche monocratiche di governo può essere considerato un principio generale di organizzazione in ogni democrazia compiuta che adotti tecniche di elezione popolare diretta di tali cariche, nonché principio supremo di organizzazione anche nel nostro ordinamento costituzionale.

Infatti, benché il diritto di elettorato passivo meriti il più ampio riconoscimento in ogni ordinamento democratico, l'esigenza di tutelare la libertà del voto e la competizione trasparente e paritaria tra candidati prevale: l'intento di evitare la sclerotizzazione di posizioni di potere, che sempre conduce al dominio sull'informazione e sugli apparati, è alla base di un principio generale, proprio del repubblicanesimo fin dalle sue risalenti origini classiche e moderne, di ricambio nelle cariche di governo che derivino dal voto popolare.

Ma anche a ritenere che tale divieto non rientri tra i principi supremi dell'ordinamento repubblicano, esso è oggi previsto nella l. n. 165, e deve comunque essere considerato immediatamente applicabile in tutte le Regioni, tanto per quelle che abbiano già adottato nuove leggi elettorali, quanto per quelle in cui continua a vigere il sistema elettorale risultante dalle l. n. 108 del 1968 e 43 del 1995. Per questa ragione, è radicalmente incostituzionale qualsiasi previsione statutaria o legislativa che consenta la terza candidatura avanzata da un soggetto che abbia ricoperto la carica di Presidente nei due mandati immediatamente precedenti, ed illegittima va considerata qualsiasi candidatura in tal senso, avanzata nel silenzio della legislazione regionale.

Poiché il computo dei mandati va condotto considerando come primo mandato ad elezione diretta quello immediatamente successivo all'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 1999, nella prospettiva delle elezioni regionali previste nel 2010, versano in tale stato di incandidabilità gli attuali Presidenti delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,

Campania, Umbria e Toscana, tutti eletti nel 2000 e nel 2005. Anche in Molise il Presidente della Giunta è al secondo mandato, ma le relative elezioni regionali dovrebbero tenersi nel 2011.

Dinanzi all'eventualità di una legislazione regionale orientata a consentire la terza candidatura consecutiva del Presidente della Giunta, gravemente lesivo dello spirito e della lettera della Costituzione sarebbe l'eventuale mancata impugnazione governativa; mentre lo stesso Presidente della Repubblica dovrebbe farsi carico di segnalare al Governo l'esigenza di attivare la procedura sanzionatoria di cui al co. 1 dell'art. 126 Cost. Comunque, dinanzi ad atti di candidatura avanzati dai soggetti considerati, a prescindere dalla legislazione regionale vigente, la candidatura andrebbe considerata inammissibile dai competenti organi amministrativi, e rifiutata.